

## ALLE “FONTI” DEL DIRITTO TRA NORMA E VITA

ADRIANA COSSEDDU

L’OGGI DEL DIRITTO: VITA DELLE NORME O NORME DI VITA?

Lo sguardo del giurista ha oggi davanti a sé un “percorso” inconsueto: cogliere la presenza di “segni” tra le pagine di vita di una testimone del nostro tempo e rileggere da lì la *vita*, quella che in Hannah Arendt diventa il «mondo, inteso come spazio di relazioni umane, [...] spazio in cui gli uomini si incontrano e si riconoscono»<sup>1</sup>.

Ed è il mondo la cornice alla vita di Chiara Lubich, perché di questo spazio abitato dagli uomini ha fatto il *luogo* dell’incontro più autentico e del dialogo oltre ogni diversità. Popoli e culture hanno trovato in lei un significato che non è quello della frammentarietà: appaiono piuttosto tasselli di un “mosaico” realizzabile da un’umanità chiamata a comporsi in “famiglia umana”.

Quest’ultima espressione non è estranea al diritto, se la stessa ricorre nel Preambolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948. E oggi, quasi a conferma, nello Statuto con cui si è istituita l’*International Criminal Court* (in vigore dal 1° luglio 2002), emerge dal Preambolo la consapevolezza «che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio da tutti condiviso, un delicato mosaico [...]»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Cf. A. Papa, *Nati per incominciare. Vita e politica in Hannah Arendt*, Vita e Pensiero, Milano 2011, p. 164

<sup>2</sup> A margine dei fondamenti di un “nuovo umanesimo”, Irina Bokova, Direttrice generale dell’Unesco, ha di recente affermato: «L’essere umano non è pienamente se stesso se non nell’unione con l’altro, in comunità. [...] Ma tutte le culture

Lo sguardo sull'umanità per vederla come una famiglia di fratelli uniti<sup>3</sup> si fa nella vita di Chiara pensiero e realtà, dimensione personale e sociale allo stesso tempo, osservatorio da cui guardare l'essere di ogni uomo, per il quale il diritto ha iniziato a esistere. Non è per la verità, quello giuridico, un orizzonte privilegiato nel pensiero di Chiara, eppure, anzitutto nella sua vita, non ha esitato a fare propri contrasti e divisioni, ferite e spaccature generate nel tessuto sociale; dunque tutto ciò che il diritto stesso assume come materia sua per darvi soluzione.

Ma proviamo come giuristi a risalire a quell'*incipit* che gli studiosi del diritto indicano nelle "fonti", pur limitandoci a pochi ed essenziali cenni.

Prendiamo le mosse, per una definizione di "fonte", dal richiamo a «quel serbatoio sotterraneo, profondo, radicale, da dove la sorgente trae contenuto e vitalità», ad intendere che per parlare di fonti nel diritto occorre riferirsi non «agli strati superficiali della società, bensì a quelli più riposti e fondanti, significa parlare di fondazioni di un intero ordinamento giuridico»<sup>4</sup>.

del mondo si ricongiungono nell'unità della civiltà umana. [...] È nostra responsabilità [...] costruire uno spazio comune e non escludere nessuno [...]. Dobbiamo infondere un nuovo slancio alla solidarietà e reintegrarla nella comunità universale». *Discours à l'occasion de la cérémonie de présentation de diplôme honoris causa en politique européenne et internationale* "L'UNESCO et les fondements du nouvel humanisme" (Milano, 7 ottobre 2010). La stessa Chiara Lubich, il 17 dicembre 1996, riceveva a Parigi il Premio dell'Unesco per l'educazione alla pace.

<sup>3</sup> Fin dagli albori la Lubich ne ha collocato il "centro" nella paternità di un Dio che si fa presente nella storia degli uomini. Scriveva nell'ottobre del 1949: «Anch'Egli guardava a tutta questa folla che amava come Se stesso [...] ed avrebbe voluto gettare i legami che la dovevano riunire a Lui, come figli a Padre, ed unire fratello a fratello. Era sceso per ricomporre la famiglia: a far di tutti uno», cf. *Risurrezione di Roma*, testo pubblicato (rivisto dall'Autrice) in «Nuova Umanità» XVII (1995/6) 102, pp. 5ss. Era un pensiero nato dal suo sguardo su Roma, origine di una storia che i monumenti continuano nei secoli a raccontare, ma origine anche di una cultura giuridica fatta propria in tante parti del mondo. Eppure in Chiara quella "folla", segnata come tale da una dimensione collettiva di individui e popoli, è colta nella peculiarità di relazioni quali figli con un Padre.

<sup>4</sup> P. Grossi, *Pagina introduttiva (ancora sulle fonti del diritto)*, in «Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 29/2000, pp. 1ss. Significativo, nella sua valenza metaforica, il concetto di *fonte*: «il punto nel quale si

Dunque la *norma* dà vita al fondamento del diritto, ma il diritto non si esaurisce nelle norme; nella sua dimensione giuridica vi è ricompresa la vita di un'intera società in un intreccio di rapporti e di soggetti, che con il loro agire danno vita al mondo delle relazioni.

Si parla del resto anche nell'elaborazione della Costituzione italiana di *esperienza giuridica*, per ravvisarla nella «irruzione [...], come fonte del diritto, [...] della persona e delle sue formazioni sociali»<sup>5</sup>. Uno sguardo inclusivo di ciò che sta "oltre" la legge, ma per il quale la legge è posta. Già Georges Gurvitch affermava che «le forme di socialità svolgono [...] la funzione di fonti primarie del diritto».

Eppure non sono certo sopite questioni antiche e recenti<sup>6</sup>: la cultura giuridica arriva, da un lato, a interrogarsi sulla "riduzione" del diritto alla sola legge, intesa quest'ultima quale *prodotto* della tecnica giuridica; dall'altro, inizia il cammino inquieto verso il *nichilismo giuridico*<sup>7</sup>.

rende visibile il venire alla luce» di una vena d'acqua, il «luogo [...] dove essa passa dall'invisibile al visibile», dal sottosuolo alla superficie, così E. Paresce, *Fonti del diritto*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVII, Giuffrè, Milano 1968, pp. 893s., a cui si rinvia anche per la citazione di Hovarth, ivi riportata, e per la dottrina sulla teoria delle fonti del diritto nella sua complessità.

<sup>5</sup> G. Garancini, *Figure di costituenti: Egidio Tosato e Costantino Mortati, in Valori costituzionali (Quaderni di Iustitia)*, 2010, p. 96. Per la citazione di Gurvitch, che segue in testo, cf. la recente ricostruzione del pensiero dell'Autore, risalente a *L'idée du droit social*, Sirey, Paris 1932, curata da A. Scerbo, *Diritti sociali e pluralismo giuridico in Gurvitch*, in «Tigor: Rivista di scienze della comunicazione», n.1/2011, pp. 45s.

<sup>6</sup> Per sé la configurazione stessa del diritto, riconducibile in particolare alla dottrina pura elaborata da Kelsen, offre la rassicurante garanzia normativa attraverso la forma di produzione delle norme; al contempo, nel weberiano politeismo dei valori, si avverte «lo smarrimento, nella teoria e nella pratica del diritto, di ogni base o ancoraggio materiale della legge», così G. Zagrebelsky, *La legge e la sua giustizia*, il Mulino, Bologna 2008, p. 90. La questione delle fonti, nell'ambito di un'analisi sul concetto di "diritto" nella prospettiva di un confronto, nel mondo anglosassone, con H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, Oxford, 1994<sup>2</sup>, è affrontata di recente da R. Dworkin, *Justice in Robes*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 2006, trad. it. S. F. Magni, *La giustizia in toga*, Laterza, Roma-Bari 2010, in particolare pp.157s.

<sup>7</sup> Fondamentale, in premessa, H. Kelsen, *Reine Rechtslehre*, O. sterreich Verlag, Wien 1960 (trad. it. M.G. Losano, *La dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino 1975<sup>3</sup>), oggi ripreso da N. Irti, *Diritto senza verità*, Laterza, Roma-Bari 2011, in

Ma, dinanzi all'apparente chiudersi di ogni discorso sul diritto, la dottrina riflette ancor oggi sulla *esperienza giuridica*, a collocare il mondo dei comportamenti umani e delle relazioni, così come il mondo delle norme, in un unico e più vasto mondo<sup>8</sup>; in una tensione, potremmo dire, tra l'uno e il molteplice.

Riprendiamo da qui con Chiara il cammino alle "fonti" del diritto dove vive la *persona*, "fonte" di ogni relazione, anche giuridica, perché *relazione* essa stessa, pensabile in una *alterità* originaria scolpita nelle parole stesse di Chiara: «Nei giorni della guerra, la più lacerante delle divisioni, abbiamo scelto paradossalmente la forma più alta di interdipendenza: l'unità»<sup>9</sup>.

La "via" è l'amore all'uomo, che si fa dialogo, ma la "fonte" è per lei nella vita di comunione di un Dio partecipato agli uomini, che offre la possibilità di un nuovo "stile" nell'agire a ogni latitudine. L'amore si fa *legge*, così si esprime la Lubich, e può riempire di sé anche la vita delle norme nella loro attuazione. Il diritto, infatti, chiamato a dettare norme di vita per le relazioni tra gli uomini, può divenire *luogo* in cui l'amore, nella comprensione di Chiara, si traduce in *cultura del dare*.

È l'esperienza della prima Comunità da lei nata a Trento, dove nel cadere delle bombe e tra le macerie della guerra l'amore, in assenza di ogni altra legge, si è fatto *norma di vita*, capace di dare

particolare, pp. IXss. e 57ss., ove l'Autore pare tracciare un percorso e una tappa nella quale il *nichilismo giuridico* diventa "viaggio" in una "nuova" solitudine, che allunga la sua ombra su un diritto segnato dalla «perdita degli antichi fondamenti». Si apre nel pensiero di Irti, in un «diritto senza verità», l'«*orizzonte dei diritti possibili*», ovvero, di «tutti i contenuti possibili all'umana volontà» di ognuno. Il fondamento del diritto – annota l'Autore – torna nel *sé* di ciascuno, nell'io individuale, dove la dottrina kelseniana della norma fondamentale si traduce nella scelta per ciascuno della sua individuale *Grundnorm*. Non manca peraltro tra le pagine il richiamo all'ineludibile dimensione *orizzontale*, che «concerne il rapporto tra noi e gli altri», così, *ibid.*, p. 115.

<sup>8</sup> Cf. R. Orestano, "Diritto". *Incontri e scontri*, il Mulino, Bologna, 1981, pp. 505s., 552 e 554, nt. 92; rimane fondamentale la concezione di G. Capograssi, *L'esperienza giuridica nella storia e Appunti sull'esperienza giuridica*, in *id.*, *Opere*, vol. III, Giuffrè, Milano 1959, pp. 269ss. e pp. 402ss.

<sup>9</sup> C. Lubich, *Intervento alla seconda Giornata dell'Interdipendenza. Roma, 12 settembre 2004*, in «Nuova Umanità» XXVIII (2006/1) 163, pp. 11ss.

soluzione agli innumerevoli problemi sociali in una rinnovata prossimità.

Non si perde dunque il diritto, ma ne viene messa al centro, per così dire, la *materia* più tipica dei *rapporti* tra gli uomini, per i quali il diritto detta la disciplina. Non è perso al contempo l'apporto più individuale proprio di ciascuno, ma il dettato normativo che ne fonda le scelte non chiude e non isola il *sé* dell'io in uno spazio unicamente da difendere, lo apre piuttosto al *sé di ogni altro*. Così, dove la norma detta le regole, ai soggetti – *parte della relazione* – è affidato il "modo d'essere" della relazione stessa a cui danno vita.

#### "RELAZIONALITÀ": CHIAVE ERMENEUTICA PER IL DIRITTO

Quanto detto può generare l'impressione di voler comporre, e forse lo è almeno per la dottrina giuridica, l'antinomia propria del binomio *agape-diritto*, ritenuto irriducibile a unità. I suoi termini sarebbero, per così dire, contrapposti: il primo collocato nella libertà, il secondo, tradizionalmente, nell'obbligatorietà; come tale, non può unire ma solo coordinare. Eppure, in una nuova ricerca, condotta in Canada, M. Nicholas Kasirer, nel rivisitare la categoria della "responsabilità civile", muove da una domanda: «Who is my neighbour?». La questione è posta a giuristi di *civil law* e *common law* per uno spazio comune di ricerca tra *agape* e categorie giuridiche fondamentali. L'inizio dello studio si colloca in una nuova domanda: «Un devoir juridique de donner?»<sup>10</sup>.

È la perenne novità di domande mai sopite, che anche in Chiara non trovano certamente una *reductio ad unum* dei termini, piuttosto l'indicazione di una "prospettiva" che può informare di sé la vita delle relazioni anche nell'esperienza giuridica.

Guardiamo l'oggi: la globalizzazione, mentre relativizza la geo-

<sup>10</sup> M. N. Kasirer, Direttore del Centro di Ricerche sul Diritto privato comparato del Québec, *Agapè*, in «Revue international de droit comparé», vol. 53/3, 2001, pp. 575ss.

grafia degli Stati, genera al contempo la ricerca di vie per custodire identità di gruppi e tradizioni. Anche il diritto, così necessario alla vita dei popoli, ha perso la dimensione dei confini nazionali. Eppure, al di là di ogni smarrimento, può consentire di valorizzare la propria componente “universale”: nelle sue regole, anche attraverso l’astrazione delle norme, si rivolge infatti al “chiunque”. Osserva Tanella Boni, a margine dell’art. 4 sui diritti dell’uomo, di cui alla Dichiarazione Universale dell’Unesco sulla Diversità culturale (Parigi, 2.11.2001): «[...] al di là della molteplicità dei punti di vista, è dell’umanità che si discute, [...] un’umanità non astratta ma incarnata nella “persona umana” al singolare»<sup>11</sup>.

La dimensione *relazionale* che emerge in Chiara fa comprendere che quel “chiunque”, soggetto delle norme, non rimane l’*estraneo* o un qualcuno da cui difendersi, si fa il *ciascuno*, che incontro in ogni relazione anche giuridica (venditore o acquirente, vittima o imputato).

È la possibilità – ci sembra di poter dire – di colmare la distanza oggi diffusa, e avvertita quasi insanabile, tra teoria e prassi, norma e vita, mutando la domanda così presente al diritto: “*avere o essere*”? in un *dare per essere*; e *dare* è anche ispirare l’agire alla “cultura della legalità”, misura prima dell’attenzione all’altro.

È un dato che in Chiara ci introduce a una visione “altra” del diritto: non più pensato unicamente come legame pur necessario tra precetto e sanzione, coercizione e comando, prevalentemente rivolto alla irrinunciabile tutela giuridica dell’individuo, ma anche possibile strumento della convivenza fino alla comunione tra gli uomini, che oggi si incontrano nelle loro diversità alle più varie latitudini, eppure stentano a riconoscersi o ricadono nell’ostilità.

Alcune pagine di Ricoeur parrebbero guidarci verso tale prospettiva: si tratta forse di pensare il diritto non solo nella pur essenziale dimensione *giudiziaria*, che separa nella contesa, decide separando, piuttosto nella sua dimensione, diremmo, più propria-

<sup>11</sup> T. Boni, Originaria della Costa d’Avorio (già Professore di filosofia all’Università di Cocody - Abidjan), cf. *Les droits de l’homme, garants de la diversité culturelle*, in *Résonances. La diversité culturelle: une voie vers le développement*, Paris, 2011, p. 23.

mente *giuridica* e relazionale<sup>12</sup>. Così, se l'atto del giudicare (che nel termine *Urteil* sottolinea il concetto di *parte*) è segnato dal giudizio che nel conflitto separa i soggetti, la *relazionalità*, assunta quale chiave ermeneutica del diritto, reintroduce e ricorda in ogni relazione la persona concreta dell'*altro*, termine e "parte" necessaria della relazione stessa, a cui il diritto dà vita<sup>13</sup>.

Il costituirsi dei rapporti può non escludere dunque uno spazio "aperto", dove l'*alterità* in ogni relazione giuridica è sperimentabile in quanto "necessaria" al mio *essere*; ma, al contempo, l'*alterità* è "presenza" dell'*altro* che dal diritto attende tutela, riconoscimento, inclusione nella vita sociale.

Ecco la dimensione giuridica di una "comunione" possibile anche al diritto, quale paradigma non limitato come tale alla più consueta natura patrimoniale di contitolarità dei beni tra più soggetti, piuttosto *comunione* che si apre alla totalità della persona secondo un nuovo stile nella convivenza tra gli uomini nel suo farsi nella storia. È di Jürgen Habermas la visione di un diritto positivo capace di «coniugare solidarietà e giustizia» fino a «garantire una "solidarietà tra estranei"», in cui «ciascuno sia responsabile per l'altro»<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Cf. P. Ricoeur, *Le Juste, Esprit*, Paris 1995, trad. it. D. Iannotta di Marcoberardino, *Il Giusto*, S.E.I., Torino 1998, pp. 5 e 62.

<sup>13</sup> Ricorrono ancor oggi le mai sopite questioni, proprie del pensiero giuridico, che attengono alla distinzione tra *legalità* e *giustizia*: così, B. Romano, *Due studi su forma e purezza del diritto*, Giappichelli, Torino 2008, pp. 15 e 18s. Da qui «quell'interrogarsi che interessa la *verità*, intesa [...] come la *qualità delle relazioni tra gli uomini*», quale «misura per orientare l'applicazione delle leggi». Non manca l'ulteriore dimensione del dialogo, nel quale – si osserva – ognuno «riceve dall'altro il dono dei contenuti della sua comunicazione [...], coesistendo con l'altro nel luogo terzo – lo *spazio del dialogo*».

<sup>14</sup> J. Habermas, *Solidarietà tra estranei. Interventi su «Fatti e norme»*, a cura di L. Ceppa, Guerini e Associati, Milano 1997, pp. 11 e 96, e id., *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*, Feltrinelli, Milano 1998, pp. 42-43. Lo stesso Gurvitch, del resto, operava una concettualizzazione del *diritto sociale* come «diritto di integrazione, di comunione e di collaborazione»: è – spiegava – «diritto di pace, di aiuto scambievole, di lavoro in comune», così in Scerbo, *Diritti sociali*, cit. p. 46. In argomento, cf. altresì, R. Caro Gándara - A. Márquez Prieto, *Il Diritto di Comunione di Georges Gurvitch e l'Economia di Comunione. Prime esplorazioni*, in L. Bruni - L. Crivelli, *Per una economia di comunione un approccio multidiscipli-*

Così il diritto, nel dettare le norme per ogni convivenza umana si lascia interpellare, se è vero che anche ogni norma ha un suo destinatario: l'*altro da me* nella relazione, ma per Chiara, *altro me*<sup>15</sup>.

Dunque, norma e vita in dialogo, per passare dalla *staticità* delle norme al *dinamismo* delle relazioni in esse contemplate. È vero che, almeno nell'ambito del diritto dei Paesi dell'Europa continentale e dell'America Latina, la relazione giuridica si caratterizza in sé per una forte astrazione. Nel mondo delle norme non esiste la persona concreta con le sue esigenze di vita, ma figure astratte e tipizzate nei ruoli, soggetti a cui ascrivere diritti e doveri.

Eppure, in uno degli ultimi dialoghi con Bobbio, il *dovere* viene definito come ciò che l'altro ha da avere da me<sup>16</sup>, dunque il nostro *dare*. Una "chiave di lettura" capace di rileggere la reciprocità tipica del diritto nel farsi dimensione *relazionale* tra diritti e doveri, a ricordare che la norma, nel suo dettare le regole per la convivenza, prende vita nelle relazioni tra i soggetti.

E in uno scritto postumo di Piero Calamandrei si legge: «il diritto e il dovere è sempre affermato in forma reciproca»; il diritto «non può essere affermato in me senza essere affermato contemporaneamente in tutti i miei simili; [...] non può essere offeso nel mio simile, senza offendere me»<sup>17</sup>.

*nare*, Città Nuova, Roma 2004, pp. 155ss.; V. Araújo, *Relazione sociale e fraternità: paradosso o modello sostenibile?*, in «Nuova Umanità» XXVII (2005/6) 162, in particolare pp. 868ss.

<sup>15</sup> È quanto si può evincere, a margine della *regola aurea*, da un suo scritto, *Una legge impressa in ogni cuore*, in C. Lubich, *L'arte di amare*, Città Nuova, Roma 2007, p. 60. Per quanto in altra prospettiva, significativi i rilievi svolti da H. Kelsen, *Staatsform und Weltanschauung*, in H. Klecatsky - R. Marcic - H. Schambeck (edd.), *Die Wiener Rechtstheoretische Schule, Schriften von Hans Kelsen, Adolf Merkel, Alfred Verdross*, Europa, Wien 1968, 2, pp. 1923ss., in particolare, p. 1928, ove l'Autore, a margine dell'idea di libertà e uguaglianza, nel confronto con l'altro, introduce l'espressione: «das bist Du».

<sup>16</sup> N. Bobbio - M. Viroli, *Dialogo intorno alla Repubblica*, Laterza, Roma-Bari 2001, p. 45.

<sup>17</sup> E ancora, nel testo che risale al 1940, l'Autore prosegue: «[...] ciascuno sa che nel momento stesso in cui afferma il diritto suo proprio, nello stesso momento egli riconosce, basato sulla stessa legge, il diritto del suo simile e il suo proprio dovere dinanzi a lui», così P. Calamandrei, *Fede nel diritto*, a cura di S. Calamandrei, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 85 e 105. È di oggi del resto, pur confermandone



La vita giuridica offre dunque, per lo spazio di libertà e responsabilità lasciato a ciascuno dal diritto, la *facoltà* di accogliere, quale *modello* di risposta globale, quello "stile relazionale" che Chiara, negli orrori della guerra, riscopre come possibilità di un «amore reciproco», vissuto nel dono di sé per «chi mi sta vicino». Lo si sperimentava già dagli albori e generava «un circolo virtuoso che ristabiliva la fiducia, riapriva la speranza, ricomponeva i legami personali e civili lacerati»<sup>18</sup>.

Un *dare*, che si fa «strategia dell'attenzione» verso l'altro, nella misura dei suoi bisogni, senza qualificazioni e preferenze, ma in quanto *persona* uguale a me, al di là di un ruolo ricoperto; l'*altro*, non *oggetto* di un mio comportamento, ma pienamente *soggetto* nel suo *co-esistere con me e per me*.

Se in Chiara volessimo esprimere oggi l'orizzonte di un nuovo umanesimo diremmo che, certo, al cuore vi è l'uomo, e ogni uomo, ma se con lei ci chiedessimo: quale uomo? Forse ci sentiremmo rispondere: l'*altro*, il «fratello»<sup>19</sup>.

#### RIPENSARE LA GIUSTIZIA "OLTRE" LA CONFLITTUALITÀ

Vorremmo a questo punto, nella ricerca offerta da Chiara Lubich al pensiero, provare a cogliere una profondità ulteriore, che

tutta la valenza normativa, la visione del diritto come «essenzialmente relazione interpersonale e più precisamente relazione tra soggetti che si riconoscono come *pari*», F. D'Agostino, *Diritto e giustizia. Per una introduzione allo studio del diritto*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2000, p. 10.

<sup>18</sup> Così la Lubich, *Vivere la speranza nella società globale del rischio*, Orvieto, 7.9.2003 (Messaggio da Mollens, 29.8.2003).

<sup>19</sup> Cf. quanto la stessa C. Lubich ha detto all'ONU, New York, 28 maggio 1997, nel suo discorso *Verso l'unità delle nazioni e l'unità dei popoli*, in C. Lubich, *Una cultura nuova per una nuova società*, Città Nuova, Roma 2002, pp. 42ss. Per analoghe conclusioni, già svolte a margine dell'Economia di Comunione, T. Sorgi, *La cultura del dare*, in «Nuova Umanità» XIV (1992/2-3) 80-81, in particolare, pp. 87ss. La bella espressione della Lubich, che segue in testo come immagine del *fratello*, risale al 10 ottobre 1949.

può forse rendere più reale la dimensione anche giuridica della *comunione relazionale* resa possibile all'umanità.

Facciamo ricorso all'immagine con cui Chiara stessa parla dell'*altro*, percepito con lo sguardo di chi lo ha riscoperto *fratello*: è «porta aperta», e una porta non è tale se non “fa passare”; diverrebbe altrimenti un “muro”, che ostacola impedendo ogni accesso. Vi si può rileggere, oseremmo dire, tutta la valenza relazionale, dunque inclusiva anche di un suo riflesso giuridico.

Ma che dire dinanzi all'abisso del “male” nell'umanità, alle ferite laceranti e ai tanti muri eretti dagli uomini nel corso della storia? Dinanzi all'umanità che cerca giustizia, ma vive di ingiustizie?

Anche l'immagine che ricorre nel diritto fa della giustizia piuttosto il «luogo dello scontro, o della lite, ove il dialogo viene reciso» e le fratture radicalizzate<sup>20</sup>.

Eppure, proprio dinanzi alla più drammatica conflittualità si delinea in Chiara un *modello*. Assume una valenza – per così dire – metodologica, e consente, nella contestualità dell'essere “radice” e “fonte” di ulteriori paradigmi, di rinvenire e percorrere le vie per orientare a un'immagine “altra” della giustizia, mutata in luogo di composizione delle fratture.

È noto il principio che, a partire da Ulpiano (Dig. I, 1, 10), la sintetizza: *suum cuique tribuere*, «dare a ciascuno il suo». Ma come intendere quel fondamento primo della giustizia che è il *dare* nel suo significato più vero per l'umanità dell'uomo, riconosciuto nella più alta dignità propria di ciascuno?

In Chiara è quanto mai presente e traduce, lo abbiamo detto, l'amore per l'altro fino a farsi *cultura del dare*<sup>21</sup>. In una unitaria di-

<sup>20</sup> L. Eusebi, *Quale giustizia per una convivenza pacifica?*, in «Dialoghi», 2002/2, p. 57. L'attuale complessità del rapporto tra diritto e giustizia emerge altresì dall'analisi di A. Supiot, *Homo juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del diritto*, (tra. it. X. Rodríguez), Bruno Mondadori, Milano 2006, pp. 3ss. Pur limitandoci necessariamente agli essenziali rilievi sul piano giuridico, è fondamentale in ordine alla valenza etica della “giustizia” il rinvio ad Aristotele, *Etica Nicomachea*, V (nel particolare riferimento ai rapporti con gli altri, *ibid.*, 3, 1130a, 5).

<sup>21</sup> Sottolinea la “*metanoia*”, richiesta dall'amore evangelico, M. Cacciari, *Il nomos dell'amore*, in M. Cacciari - L. Canfora - G. Ravasi - G. Zagrebelsky, *La legge sovrana. Nomos basileus*, a cura di I. Dionigi, BUR, Milano 2006, p. 79. Quanto segue in testo riflette le parole della Lubich: «abbiamo sentito che ognuno

menzione teorico-pratica Chiara spiega il *dare* piuttosto come *darsi* cioè fare di sé un "dono" all'altro. Una rinnovata reciprocità, che consente anche nella vita dei rapporti giuridici di farsi "*spazio*" nell'ascolto delle ragioni dell'altro, "*vuoto*" che è amore perché capace di accogliere, com-prendere, far propria la vita dell'altro, di cui condividere i problemi e per il quale cercare soluzioni.

Non è forse inutile, in una valenza analogica, il ricorso a un'immagine richiamata proprio nella prospettiva di ricerca volta a una giustizia che sia *riparativa*, ovvero necessariamente rivolta a un "*contesto relazionale*". Si riprende, attraverso il testo di un racconto, la funzione artistica del «vasaio», in ragione del «rapporto che instaura con il vuoto». È quest'ultimo in effetti – si osserva – che il vasaio racchiude «con la sua opera, lo introduce, in relazione con il pieno, tra le cose del mondo». Quel *vuoto* non è una «non-cosa», se anche Heidegger evidenzia che non l'argilla, ma il *vuoto* che essa contiene rende tale la brocca nella «sua essenza di Cosa», capace di contenere il liquido. Il *vuoto* diventa così «imprescindibile, non è semplicemente qualcosa che non c'è»<sup>22</sup>.

Il *vuoto* che in Chiara è presente come *nulla* di sé non si traduce nella dimensione di un "niente", né rende la persona "nessuno": consente, e ne diviene *fonte*, quello *spazio* di accoglienza e condivisione reso possibile in quanto "luogo" dell'*essere per* l'altro.

Evidente appare, ne siamo coscienti, l'abissale distanza tra modello e realtà. Eppure è proprio in questo abisso che Chiara ravvisa il "paradigma" del dono nel farsi «nulla» di Colui che, nell'abbandono vissuto su una croce, fa suo *con* e *per* ogni uomo il "vuoto" più abissale riempito in quel grido dalla Sua presenza, dunque dal

è stato creato in dono a chi gli sta vicino e chi gli sta vicino è stato creato da Dio in dono per lui», parole oggetto del suo Messaggio ai partecipanti al Congresso internazionale, *Relationships in law: is there a place for fraternity?* (18-20 novembre 2005), in <http://www.comunionediritto.org/it/eventi-testi/congresso-2005/discorsi-2005/26-messaggio-di-chiara-lubich.html>.

<sup>22</sup> Anche il Tao riporta: «[...] da quel pezzo di argilla si può ricavare un vaso, ma è dalla cavità interna che dipende l'utilità dello stesso. E ancora, l'utilità di una casa è in ragione delle porte e delle finestre, cioè dei vuoti che vi siano stati aperti. Infatti, è solo dal "non-essere" che si realizza l'"essere"»; per quanto citato e riportato in testo cf. M. Bouchard - G. Mierolo, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Mondadori, Milano, 2005, pp. 96ss.

Suo amore. Si apre la strada in Chiara per abbattere i muri della separazione tra gli uguali e i diversi, e della divisione a ogni latitudine.

Se oggi, pur nella ricchezza delle innumerevoli trattazioni sul tema della giustizia, anche il discorso giuridico riprende piuttosto dalla considerazione delle innumerevoli e indicibili ingiustizie “oltre” ogni teoria, nel pensiero e nella vita di Chiara l’ingiustizia assume il peculiare significato di “ferita” nelle relazioni tra gli uomini, una dimensione anche sociale che interpella l’umanità di ogni uomo.

Nella ricerca di risposte quell’“abbandono”, che fa di un Dio al contempo la *vittima* e il *condannato*, diviene conferma che le norme non bastano a se stesse, né per sé accordano giustizia. Dando voce a quel “grido”, scrive Chiara nel ’44: «quassù la giustizia è morta»<sup>23</sup>, e la storia con i suoi drammi conferma che la legge può generare la morte dell’innocente.

È la questione posta, ancora intorno alla metà del ’900, da Gustav Radbruch sul grado d’*intollerabilità* del diritto “ingiusto” (*Unerträglichkeitsformel*), a sottolineare che il senso, anche del diritto positivo, è di essere al servizio della giustizia<sup>24</sup>. Oggi, in una rinnovata attualità, l’ultimo lavoro di Federico Stella diventa l’analisi di un penalista sulla giustizia a partire dalle infinite ingiustizie che generano “vite di scarto”: «Per quanto raro, tuttavia, – arriva ad affermare – nessuno di noi può esimersi dal compiere il passo dell’amore e quindi della giustizia»; e guarda a quel «primo passo» che è il riconoscimento dell’altro<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> Lettera del Natale a Pierita Folgheraiter, in C. Lubich, *Lettere dei primi tempi. Alle origini di una nuova spiritualità*, Città Nuova, Roma 2010, pp. 64s.

<sup>24</sup> Così id., *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht* (1946), in G. Radbruch, *Rechtsphilosophie*, vierte Aufl., curata da E. Wolf, Stuttgart, 1950, p. 347ss.; cf. altresì l’analisi di G. Vassalli, *Formula di Radbruch e diritto penale. Note sulla punizione dei “delitti di Stato” nella Germania postnazista e nella Germania postcomunista*, Milano 2001, pp. 4ss. e 279ss. Riconduce diversamente ogni discorso sulla giustizia nell’ambito delle prescrizioni dell’ordinamento normativo, H. Kelsen, *Das Problem der Gerechtigkeit*, Wien 1960 (trad. it. M.G. Losano, *Il problema della giustizia*, Torino 1975, in part. p. 16 ss.).

<sup>25</sup> F. Stella, *La giustizia e le ingiustizie*, il Mulino, Bologna 2006, pp. 176ss. e 202ss. Cf. altresì C.M. Martini - G. Zagrebelsky, *La domanda di giustizia*, Ei-

Si comprende allora come al cuore di ogni ingiustizia si collochi in fondo qualunque scelta, violenta o meno, che «esclude l'alterità»<sup>26</sup>. Quel *dare*, indicato come criterio di giustizia che si rivolge all'*altro*, ha in Chiara il valore di un amore che si fa *dare* e *darsi*, possibile a tutti. Come tale offre il contenuto alla giustizia stessa, così che quest'ultima, spesso estromessa dall'orizzonte variabile del diritto, vi ritorna come *qualità* del suo fondamento relazionale.

Diritto e giustizia sono allora ricondotti a una comune radice, dove la giustizia, "custode delle relazioni", supera quella della pratica legale per divenire condivisione e capacità di immedesimarsi in ogni situazione di disagio e dolore. Ha una valenza universale, perché possibilità offerta a tutti di *ricostruire* in una logica di *gratuità* infinite relazioni, quasi a custodire, per dirla ancora una volta con la Arendt, «la capacità di entrare in relazione con gli altri e soprattutto di mettersi al posto dell'altro»<sup>27</sup>.

Da quell'abisso in cui è condivisa con l'umanità la totale ingiustizia, prende vita una rinnovata solidarietà tra gli uomini: è per Chiara la "via" del "farsi carico dell'altro" in un nuovo legame relazionale "oltre" ogni abbandono. Da quello "sguardo" nessuno è escluso, cade la categoria dell'*estraneo* divenuto "fratello", con cui comporre la famiglia umana.

Dirà in un suo intervento Maria Voce: «tutto ciò che si può considerare "male" nelle relazioni giuridiche può non esercitare la

naudi, Torino 2003, pp. 2ss., ma anche P. Ricoeur, *Amore e giustizia*<sup>2</sup>, a cura di I. Bertolotti, Morcelliana, Brescia 2003 pp. 23ss. e *Postfazione*, pp. 53ss. (Titolo originale *Liebe und Gerechtigkeit e Amor et Justice*). Per una recente prospettiva a margine delle "nuove" esclusioni, M. Zanichelli, *Persone prima che disabili. Una riflessione sull'handicap tra giustizia ed etica*, Queriniana, Brescia 2012, pp. 25ss., ove si affronta l'ulteriore confronto con la teoria di J. Rawls; fondamentale dell'Autore, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1971.

<sup>26</sup> Cf. B. Romano, *Due studi su forma e purezza del diritto*, cit., p. 18.

<sup>27</sup> A. Papa, *Nati per incominciare. Vita e politica in Hannah Arendt*, cit., p. 10. Cf., altresì, P. Ricoeur, *Il diritto di punire*, a cura di L. Alici, Morcelliana, Brescia 2012, pp. 13ss. Anche nell'ambito del sistema penale la giustizia a cui tendere è, da alcuni Autori, riletta come volta a «ricostruire un rapporto intersoggettivo incrinato o spezzato», così F. Viola - G. Zaccaria, *Le ragioni del diritto*, il Mulino, Bologna 2003, p. 67.

sua forza distruttiva se vi è qualcuno che accetta di ammortizzarla su di sé per amore, cioè gratuitamente, senza concordare una contropartita, reagendo in modo costruttivo».

La capacità di restaurare la distruzione operata nelle persone e nei rapporti significa dunque recuperare la *capacità di relazione* al cuore di ogni convivenza, per concorrere nel tessuto sociale a “rigenerare” la *fonte* primaria del diritto stesso, nella sua essenza relazionale.

Il diritto, osiamo dire, al di là di ogni intervento coercitivo, acquista la valenza di “strumento” propositivo: non solo “chiave” della rifondazione dei rapporti nella convivenza, così nella vita sociale come nelle sue ferite, ma “strumento” efficace, anche e soprattutto nella sua tipica funzione di prevenzione dei conflitti.

Qui il dibattito giuridico-penale pone a confronto teorie e fondamenti circa le risposte a domande di giustizia. Se ne indicano i contenuti nella sanzione, di cui si indagano i fondamenti. E se la “retribuzione” ne offre la misura come risposta della legge alla violazione, la *riparazione*, ricercata quale “nuova via” alla giustizia, può divenire la risposta della società all’umanità di ogni persona, nel recupero dell’altro e della relazione con l’altro.

Oggi, dalle più recenti analisi sul tema della giustizia volte alla ricerca di nuove forme di risoluzione alternativa dei conflitti (*ADR*, *Diversion* e *Mediazione*) fino alla *Restorative Justice*, si cercano soluzioni improntate a una giustizia in un “approccio riparativo”, che rilegge l’illecito come offesa alla persona e al tessuto delle relazioni. L’analisi di Howard Zehr e Mark S. Umbreit intendeva, già negli anni ’80, ricercare una risposta al conflitto secondo una logica di riparazione<sup>28</sup>. È anche il percorso intrapreso con l’istituzione

<sup>28</sup> Oggi si annota: «il perdono scioglie; il dono della riparazione congiunge e lega», così M. Bouchard - G. Mierolo, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, cit., p. 67; cf. altresì P. Ricoeur, *Il diritto di punire*, cit., p. 85ss. nella prospettiva di «una giustizia restauratrice e ricostruttiva». Tra i tanti studi in argomento, nell’ambito del mondo anglosassone, M. S. Umbreit, *The Handbook of Victim Offender Mediation*, Jossey-Bass, San Francisco 2001, in particolare pp. XXVss.; per una visione d’insieme, J. Harding, *Reconciling mediation with criminal justice*, e B. Galaway, *Prospects, in Mediation and Criminal Justice. Victims, Offenders and Community*, M. Wright - B. Galaway ed., Sage,

della *Truth and Reconciliation Commission*, per consentire quella che è stata definita la "guarigione" del Sud Africa dopo i crimini connessi al regime di *apartheid*<sup>29</sup>.

Può apparire così tracciato uno spazio privilegiato per il "dialogo" e la reciprocità, declinata in una nuova assunzione di responsabilità, eppure, strumenti preordinati alla *riconciliazione* possono per sé non bastare a renderla autentica se l'apertura all'*alterità* dell'altro non ne sarà la misura necessaria.

A quale "fonte" dunque la prospettiva di una *giustizia restauratrice* anche dei rapporti può attingere, se non si tratta di pagare un prezzo, ma colmare un *vuoto* e restituire un'identità perduta?

Proviamo a rileggere la *riparazione* da quell'osservatorio in cui Chiara ci colloca, là dove nell'"abbandono" che si fa incontro di un Dio con l'umanità dell'uomo la stessa diventa *possibilità* offerta alla responsabilità di ciascuno per risalire da ogni abisso, nel *dono* di una relazione che l'amore è capace di rinnovare per guarirne le ferite e reintegrare persone e gruppi nella società.

Dirà di sé P. Borsellino, magistrato ucciso dalla mafia: «Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla. Perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare»<sup>30</sup>.

Lasciamo concludere Chiara stessa nel suo messaggio al Congresso internazionale dei giuristi nel 2005:

London 1989, pp. 27ss. e p. 270ss.; la tematica, oggi diffusamente studiata anche in Italia, è stata ripresa di recente da F. Reggio, *Giustizia dialogica. Luci e ombre della Restorative Justice*, Franco Angeli, Milano 2010, a cui si rinvia anche per la bibliografia sull'argomento.

<sup>29</sup> La Commissione per la Verità e la Riconciliazione è stata costituita nel '95 con il *Promotion of National Unity and Reconciliation Act 34*. Sui profili più generali, anche di carattere storico, cf. A.M. Gentili - A. Lollini, *L'esperienza delle Commissioni per la verità e la riconciliazione: il caso sud-africano in una prospettiva giuridico-politica*, in G. Illuminati - L. Stortoni - M. Virgilio (a cura di), *Crimini internazionali tra diritto e giustizia. Dai Tribunali Internazionali alle Commissioni Verità e Riconciliazione*, Giappichelli, Torino 2000, pp. 163ss. Analoga strada è stata intrapresa nelle dolorose vicende del Perù: cf. G. Citroni, *L'orrore rivelato. L'esperienza della Commissione della verità e riconciliazione in Perù: 1980-2000*, Giuffrè, Milano 2004, in particolare pp. 119ss.

<sup>30</sup> Così in apertura a *Paolo Borsellino e l'agenda rossa*, (a cura della redazione di <http://19luglio1992.com>), Palermo 2012.

Mi piacerebbe vedere questa funzione regolatrice [del diritto] innervata dal comandamento nuovo dell' amore reciproco, per la piena realizzazione delle persone e dei rapporti ai quali [...] danno vita. Così, nella funzione propriamente normativa, come nella pratica quotidiana di tutte le relazioni che la vita giuridica comporta, [...] potreste contribuire a fare dell'umanità una famiglia.

Ciò che potrebbe apparire un sogno è in realtà un nuovo sguardo, dal quale rileggere anche il diritto: non più pensato come strumento per tracciare confini di esclusione per gli uni e inclusione per altri, ma un "ponte" che, è vero, preserva la distanza, ma per renderla percorribile, colmando un "vuoto" altrimenti invalicabile.

#### SUMMARY

*The author compares the way human relations are dealt with by the legal professions with the ideas of Chiara Lubich, and the way she looks at humanity with all its contrasts, divisions, wounds and separation. After this introduction, the author develops an approach to research on the law that goes back to the "sources", in order to broaden its horizons rather than delving into its complexities. While sustaining the importance of norms, it goes "beyond" norms in the search for a legal framework that includes human relations. These are what constitutes society and therefore the primary focus of law. This approach goes back to the "sources" of law, where the person is the "source" of every relation. This is the basis for what is defined as "juridical experience". This point of view, founded on a "relational context", reinterprets a crime as a "wound" in relations. In Chiara Lubich's thought we find the possibility of a methodology that has juridical value. In putting law and justice together in a "common root", we open the way for recovering the capacity of relations at the heart of every human society.*